

STATUTO DELL'ENTE GIURIDICO
C.I.O.F.S.

(Centro Italiano Opere Femminili Salesiane)

STATUTO

della Casa delle Figlie di Maria Ausiliatrice (Salesiane di Don Bosco), denominata «CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE - CIOFS» - Ente con personalità giuridica civilmente riconosciuta con D.P.R. 20/10/1967, n. 1105 e D.P.R. 28/7/1969, n. 635.

Articolo 1

La Casa delle Figlie di Maria Ausiliatrice, denominata «CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE - CIOFS», con sede in Roma, è più brevemente designata con la sigla «CIOFS», è un Ente con personalità giuridica civilmente riconosciuta con il D.P.R. 20/10/1967, n. 1105 modificato con D.P.R. 28/7/1969, n. 635.

Denominazione

Articolo 2

Il «CIOFS» fa parte a tutti gli effetti dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e i suoi fini istituzionali sono quelli contenuti nelle Costituzioni dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice stesso; principalmente promuovere il perfezionamento spirituale dei suoi membri mediante l'esercizio delle opere di evangelizzazione e promozione umana.

In armonia con le Costituzioni dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e in conformità allo spirito e al metodo

Fini specifici

parastatali, regionali e locali, ecclesiastici e civili e con le forze sociali, che abbiano finalità analoghe, tutelandone gli interessi.

Articolo 4

L'azione di promozione e di coordinamento di cui all'art. 2 verrà svolta soprattutto mediante la costituzione di Associazioni e Federazioni settoriali, a raggio nazionale, interregionale e regionale fra le istituzioni della Famiglia Salesiana che svolgono attività omogenee e che decidono liberamente di associarsi. Il «CIOFS» quale Ente promotore opererà per la costituzione di tali Associazioni e Federazioni le quali potranno darsi degli Statuti e dei Regolamenti che, nelle linee fondamentali, siano conformi a quanto previsto al riguardo dal presente Statuto del «CIOFS» ed approvate dai competenti organismi dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

Promozione
di
Associazioni

Articolo 5

Il «CIOFS» eserciterà in seno alle predette Associazioni e Federazioni funzione di guida e di controllo atta a garantire l'orientamento e l'ispirazione codificata dalle Costituzioni dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Ciascuna delle Associazioni e Federazioni costituite in seguito all'azione dell'Ente promotore «CIOFS» avrà nel suo consiglio direttivo un membro di diritto designato dalla Presidente del «CIOFS» con lo specifico incarico di mantenere i collegamenti con il «CIOFS» medesimo, e di redigere annualmente una relazione sull'andamento dell'Associazione o Federazione. Le distinte relazioni confluiranno nella relazione annuale della Presidente del «CIOFS» sullo stato dell'Ente.

Collegamento
Ente
CIOFS-Assoc.ni

Suo Consiglio, udito il parere della Presidente. Durano in carica tre anni e possono essere rielette. La Vice Presidente sostituisce la Presidente assente o impedita in tutte le funzioni e con tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

c) Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente, salve le norme previste dalle Costituzioni stesse, dai Canoni e dalle Leggi. Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente, che lo presiede, almeno una volta al mese.

Consiglio
direttivo

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo e le relazioni annuali morali e amministrative relative all'attività e alla vita dell'Ente debbono constare da appositi verbali, redatti dalla Segretaria la quale ha il compito di curare la regolare tenuta dei registri dell'Ente e il suo archivio.

d) La Presidente o un altro membro del Consiglio Direttivo viene nominata quale **LEGALE RAPPRESENTANTE** dell'Ente dalla Superiora Provinciale con il consenso del suo Consiglio e con l'approvazione della Superiora Generale con il Nulla Osta della Santa Sede. Rimane in carica ad nutum della Superiora Generale.

Legale
rappresentante

La Rappresentante Legale come tale agisce in nome e per conto dell'Ente a norma di legge. Ella renderà conto della sua azione di rappresentanza al Consiglio Direttivo e alle Superiori competenti, tutte le volte che sarà da queste richiesta.

e) L'Amministratrice cura la regolare tenuta dei registri dell'Ente. Amministrerà i beni finanziari in accordo con la Presidente e con il Consiglio Direttivo.

Amministratrice

La regolare amministrazione dell'Ente è sottoposta al controllo da parte della Superiora Provinciale e del suo Consiglio.

Prot. N. 979/78

La sottoscritta, Sr. Ersilia CANTA, Superiora Generale dell'Istituto «Figlie di Maria Ausiliatrice» (Salesiane di Don Bosco), avuto il consenso del Consiglio Generale dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice,

APPROVA

il presente Statuto della Casa delle Figlie di Maria Ausiliatrice denominata «CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE - CIOFS» che consta di 6 pagine e 11 articoli.

Roma, 20/01/1978

F.to Sr. Ida DIANA
Segretaria Generale

F.to Sr. Ersilia CANTA
Superiora Generale FMA

Visto si approva
IL SOTTOSEGRETARIO
F.to Sac. Eduardo SIMEONI

VISTO:
in relazione al DPR
in data 19-3-1979
IL MINISTRO DELL'INTERNO
F.to ROGNONI

Roma, 6 febbraio 1978

